

# Proposta per la modifica dell'Articolo 9 del Regolamento di Istituto formulata dal Dirigente Scolastico

## Art. 9– Astensione collettiva dalle lezioni

Tra i diritti degli studenti, sanciti dal DPR 249/98, meglio noto come Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, che vide la luce con l'allora Ministro Luigi Berlinguer e che ha subito poi alcune modifiche con il DPR 235/07 (Ministro Fioroni), non s'incontra quello di astenersi dalle lezioni o di aderire a manifestazioni cittadine in orario di lezione, bensì quello di riunirsi in forme assembleari, di classe o di istituto, che rappresentano la sede più idonea per discutere in modo costruttivo il proprio disagio, per manifestare rimostranze e per produrre eventualmente documenti in cui queste trovino espressione e adeguate modalità di diffusione. Tra i doveri degli studenti si annovera altresì, quale dovere primario (Art. 3, comma 1), quello di "frequentare regolarmente i corsi ed assolvere Egli impegni di studio".

L'astensione collettiva è pertanto vietata ai sensi delle disposizioni vigenti:

viola il dovere che l'allievo assume con l'ammissione nella comunità scolastica, dovere costituito dall'obbligo della frequenza e costituisce un illecito più grave dell'assenza ingiustificata in quanto la frequenza irregolare delle lezioni determina un danno all'attività didattica in generale e un danno oggettivo all'allievo derivante dal non aver usufruito del servizio scolastico con ricadute negative sul profitto e sulla crescita culturale, turba il regolare andamento della scuola mettendo a repentaglio il programma educativo dell'Istituto e il conseguimento degli obiettivi specifici delle singole discipline.

Nel presente regolamento **si definisce astensione collettiva dalle lezioni**, di singole classi o dell'intero Istituto, quella per cui si registra un incremento percentuale significativo - 30% in più - delle assenze in un determinato giorno rispetto alla media delle assenze dei due giorni di lezione precedenti.

Il Dirigente scolastico potrà adottare contro coloro che si astengono dalle lezioni le sanzioni disciplinari per assenza ingiustificata e mancato assolvimento degli impegni di studio (Art 2.2 del Regolamento di disciplina, sanzioni di cui alle lettere a), b), c)).

In caso di ripetute assenze di questo tipo, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari sarà effettuata dal Consiglio di Classe.

In caso di assenza per manifestazione studentesca, la famiglia dovrà comunque esibire dichiarazione di essere al corrente del motivo dell'assenza dello studente. Nel caso specifico di assenze collettive in occasione di " *manifestazioni studentesche*", gli alunni assenti in tale occasione saranno riammessi in classe con le seguenti modalità:

- - tutti gli studenti che presentano il modello di richiesta di giustificazione recante la seguente dicitura: "*ha aderito alla manifestazione studentesca del giorno ...*" sono ammessi alla lezione ma non giustificati
- - gli studenti (anche maggiorenni) che presentano una richiesta di giustificazione per motivi diversi da quelli dell'oggetto dell'assenza collettiva (es. salute, famiglia, mezzi di trasporto, ecc.) sono ammessi e giustificati solo se integrano la richiesta di giustificazione con l'idonea documentazione a supporto, altrimenti sono ammessi alle lezioni e l'assenza è da ritenersi ingiustificata.